

**“CIVICO” SPORTELLINO UNICO AL CITTADINO  
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (RE)**

OGGETTO: richiesta istituzione convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 223/89.

Il sottoscritto

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Presidente/responsabile della Associazione/Ente/Altro	
Sede legale nel Comune di	
Indirizzo	
Telefono	
email	
pec	

**CHIEDO**

che venga istituita una convivenza anagrafica a SANT’ILARIO D’ENZA al seguente indirizzo

\_\_\_\_\_’

denominata: \_\_\_\_\_

con finalità di coabitazione di persone senza vincoli di parentela o affettivi

- Tipologia:  alloggi militari  associazione volontariato  casa di cura  casa di riposo  
 casa famiglia  caserma militare  centro accoglienza  istituto di pena  istituto religioso  ospedale  altro.....

A tal fine **DICHIARO** ai sensi degli artt. 6 e 13 del d.P.R. 223/1989, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di trattamenti dei dati personale 2016/679

Che il responsabile della convivenza anagrafica è il sottoscritto;

(oppure)

Che il responsabile della convivenza anagrafica è individuato nella persona di:

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	

Comune di residenza	
Indirizzo	
Telefono	
email	

- Di essere a conoscenza che ogni variazione intervenuta nella composizione della convivenza anagrafica (nuove iscrizioni o cancellazioni per trasferimento ad altro indirizzo / altro comune / estero) o la sua cessazione, deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio anagrafe presso il Comune di Sant'Ilario d'Enza in via Roma n.84 - tel. 0522 902811 - [civico@comune.santilariodenza.re.it](mailto:civico@comune.santilariodenza.re.it) - [santilariodenza@cert.provincia.re.it](mailto:santilariodenza@cert.provincia.re.it)

DICHIARO inoltre

Che l'abitazione in cui è istituita la presente convivenza anagrafica, di cui si riportano gli estremi catastali:

Sezione \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ particella o mappale \_\_\_\_\_ subalterno \_\_\_\_\_

è nelle disponibilità del soggetto richiedente in base al titolo di seguito descritto:

- proprietario: abitazione
- intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_
- comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_
- di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: *(indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell'Ufficio Anagrafe)*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Altro: *(indicare i dati utili a consentire la verifica da parte dell'Ufficio Anagrafe)*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nel caso in cui il proprietario dell'abitazione sia persona diversa dal sottoscritto, si indicano di seguito le generalità del proprietario:

Cognome e nome/denominazione	
Luogo e data di nascita	

Comune di residenza/sede legale	
Indirizzo	
Telefono	
email	

Di essere consapevole che, a norma di quanto stabilito dall'art. L'art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, di avere l'obbligo di segnalare all'anagrafe del Comune tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa, in particolare: la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l'ingresso e l'uscita di qualsiasi persona.

ALLEGATI:

elenco nominativo e generalità dei componenti della convivenza anagrafica;

documento di riconoscimento del responsabile della convivenza;

Data \_\_\_\_\_

Firma

## **Informazioni sulle convivenze anagrafiche**

Ai sensi dell'art.5 del d.P.R. n.223/1989, la convivenza anagrafica è l'insieme delle persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall'esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell'ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

E' importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge.

### **Il responsabile della convivenza anagrafica.**

L'art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l'individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l'obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa. Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all'anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l'ingresso e l'uscita di qualsiasi persona.

### **Dichiarazioni anagrafiche sulla convivenza.**

Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere fatte esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

L'ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d'ufficio agli adempimenti di competenza di cui all'art.5 della L. n.1228/1954 e dell'art.15 del d.P.R. n.223/1989.

Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa., in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l'art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall'Ufficiale d'Anagrafe.

## **Riferimenti normativi**

### ***D.P.R. 30-5-1989 n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.***

Art. 5. Convivenza anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art.6. Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

### **Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che La riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, anche quando li comunichiamo ad altri Enti pubblici o a terzi privati. Informazioni dettagliate, anche in ordine alle modalità di esercizio del Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate sull'informativa disponibile sul sito web del Comune [www.comune.santilariodenza.re.it](http://www.comune.santilariodenza.re.it) nella sezione "Privacy" e presso "Civico" – Sportello Unico al Cittadino in via Roma 84 - Sant'Ilario d'Enza.